



**COMUNE DI LOCOROTONDO**  
Città Metropolitana di Bari

**Regolamento per la disciplina dello svolgimento in modalità telematica del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari**

## Articolo 1 Generalità e principi

1. In casi aventi carattere eccezionale, debitamente comprovati da provvedimenti nazionali, regionali o locali e/o qualora da parte della stessa Autorità locale se ne ravvisi l'esigenza, con apposito provvedimento del Sindaco la partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale è consentita integralmente in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, in modo che tutti i componenti l'Organo partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale, ad eccezione del Presidente del Consiglio, del Sindaco, del Segretario comunale o del Vice Segretario.

2. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.

3. Resta ferma la necessità della presenza fisica del Presidente del Consiglio, del Sindaco, del Segretario comunale o del Vice Segretario presso la sede istituzionale dell'Ente ovvero altra sede formalmente individuata quale luogo fisico di svolgimento della seduta.

4. Nei casi espressamente previsti, ciascun componente l'Organo collegiale può partecipare alla seduta collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, purché non luoghi pubblici né aperti al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

5. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni.

## Articolo 2 Convocazione e luogo di svolgimento della seduta

1. Nell'avviso di convocazione, inviato via posta elettronica certificata, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando le modalità operative di partecipazione.

2. Qualora la seduta dell'organo collegiale sia tenuta facendo ricorso alle modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente ovvero in altra sede previamente individuata, ove si trovino il Presidente del Consiglio, il Sindaco, il Segretario comunale o il Vice Segretario, con la partecipazione degli altri Componenti in videoconferenza.

## Articolo 3 Tecnologia necessaria

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:

- l'identificazione di ciascuno dei partecipanti attraverso la contemporanea partecipazione audio e video su un piano di parità;

- la massima sicurezza possibile del sistema;

- la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:

- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;

- consentire a tutti i componenti del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- effettuare una votazione palese per appello nominale;

- visualizzare gli atti della riunione e garantire lo scambio di documentazione mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file.

3. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che

prevedano la votazione con scrutinio segreto.

#### **Articolo 4** **Metodologia, regolazione e verbalizzazione**

1. Per la validità della seduta restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza, così come i quorum deliberativi previsti dal vigente regolamento di funzionamento, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà atto nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti.

2. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza: il Segretario comunale o il Vice Segretario attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il momento del voto.

3. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, il quale indica le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante identificazione visiva e affermazione vocale – audio.

4. Ai fini della validità della seduta è necessario che il contemporaneo collegamento audio/video garantisca al Presidente e al Segretario comunale o al Vice Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter partecipare alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere considerata deserta e si procede secondo quanto stabilito in tal caso dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

6. Per la verifica del numero legale nelle sedute in videoconferenza si rinvia a quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

7. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa.

8. La seduta del Consiglio può essere resa pubblica con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, salvo problemi tecnici contingenti che comunque non inficino la validità della stessa.

9. La seduta consiliare viene registrata in audio/video, ai fini della verbalizzazione del Segretario comunale o del Vice Segretario. Il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti e messo a disposizione dei Consiglieri Comunali.

10. La registrazione della seduta audio/video non sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti.

#### **Articolo 5** **Sedute in videoconferenza di Commissioni Consiliari**

1. La seduta in videoconferenza delle Commissioni permanenti e delle altre Commissioni previste dal Regolamento del Consiglio comunale, avviene di norma tra i componenti ed il Segretario verbalizzante della Commissione, con la presenza eventuale dei competenti Responsabili di Settore. Hanno diritto di partecipare il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori. La seduta si considererà svolta nella sede istituzionale dell'Ente.

2. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza. Se le disfunzioni persistono, il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiornandola ad altra ora o data.

**Articolo 6**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel vigente Statuto e nel Regolamento per la disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

2. Si provvederà mediante invio telematico ai componenti del Consiglio e delle Commissioni dell'avviso di convocazione e degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno con i relativi atti e documenti da esaminare.